



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pendè, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 110 del 19 Novembre 2024

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.puglia@pec.it">affiliazionecoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@Ind.it">cp.brindisi@Ind.it</a> m.damuri@Ind.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@Ind.it">cp.foggia@Ind.it</a> g.bozza@Ind.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@Ind.it">cp.lecce@Ind.it</a> a.gianfreda@Ind.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@Ind.it">cp.maglie@Ind.it</a> g.marra@Ind.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@Ind.it">cp.taranto@Ind.it</a> g.damicis@Ind.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@Ind.it">cp.bari@Ind.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@Ind.it">del.trani@Ind.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it">delegazionelecce.pugliaInd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaInd@pec.it">delegazionebari.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaInd@pec.it">delegazionebat.pugliaInd@pec.it</a>

## ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CAMPO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 Novembre 2024, ha deliberato che nelle partite ritenute ad alto rischio verrà inviato d'ufficio un Commissario di Campo. La relativa spesa sarà suddivisa al cinquanta per cento tra le due Società interessate.

Le Società che intendono avvalersi del Commissario di Campo possono farne richiesta a mezzo e-mail (*v.volpicella@Ind.it*) entro cinque giorni dalla disputa della gara.

Si pubblica, qui di seguito, l'elenco nominativo dei Commissari di Campo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2024-2025, per lo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico ai sensi dell'art. 68 delle N.O.I.F.

<b>Città</b>	<b>Dirigente</b>	<b>Città</b>	<b>Dirigente</b>
<b>BARI</b>	<i>Aloisio Mauro Onofrio</i>	<b>BRINDISI</b>	<i>Distante Fernando</i>
"	<i>Anelli Ernesto</i>	"	<i>Fontanarosa Antonio</i>
"	<i>Attolico Sebastiano</i>	"	<i>Pilego Alessandro</i>
"	<i>Arnone Vincenzo</i>	<b>FOGGIA</b>	<i>Casiello Carlo</i>
"	<i>Cellamare Stefano</i>	"	<i>De Felice Giuseppe</i>
"	<i>Cofano Roberto</i>	"	<i>De Santis Luigi</i>
"	<i>D'Addario Raffaele</i>	"	<i>Megliola Leonardo</i>
"	<i>D'aniello Antonio</i>	"	<i>Nazzaro Luigi Antonio</i>
"	<i>De Benedictis Luca</i>	"	<i>Niglio Antonio</i>
"	<i>De Cataldo Donato</i>	"	<i>Pinto Paolo</i>
"	<i>De Nicolò Pierfrancesco</i>	"	<i>Pinto Pompeo</i>
"	<i>Faccio Giovanni</i>	"	<i>Ricci Pellegrino</i>
"	<i>Gangai Mauro</i>	"	<i>Ruo Rocco</i>
"	<i>Lamia Caputo Pierpaolo</i>	<b>LECCE</b>	<i>Alba Marco</i>
"	<i>Liegi Fortunato</i>	"	<i>Colazzo Orazio</i>
"	<i>Lobello Giuseppe</i>	"	<i>De Cagna Francesco</i>
"	<i>Lopopolo Leonardo</i>	"	<i>Di Gesù Giorgio</i>
"	<i>Maiellaro Lorenzo</i>	"	<i>Elia Elio</i>
"	<i>Mele Filippo</i>	"	<i>Nuzzo Luigi Italo</i>
"	<i>Milella Pasquale</i>	"	<i>Serafino Angelo</i>
"	<i>Mongelli Gaetano</i>	"	<i>Trotta Roberto</i>
"	<i>Montanaro Vito</i>	<b>TARANTO</b>	<i>Ancona Guido</i>
"	<i>Palmitessa Giacchino</i>	"	<i>Basta Giuseppe</i>
"	<i>Petrarolo Giovanni</i>	"	<i>Battista Carlo</i>
"	<i>Putignano Francesco</i>	"	<i>Fedele Domenico</i>
"	<i>Riglietti Luca Maria</i>	"	<i>Ferro Luigi</i>
"	<i>Salanitro Marco</i>	"	<i>Rizzi Roberto</i>
"	<i>Sciancalepore Giuseppe</i>	"	<i>Piscitelli Domenico</i>
"	<i>Spinelli Lanfranco</i>	"	<i>Porzio Giuseppe</i>
"	<i>Traversa Luigi</i>	"	<i>Torio Fabio</i>
"	<i>Tritto Rocco</i>		
"	<i>Volpicella Vito</i>		
"	<i>Vittore Domenico</i>		
"	<i>Zonno Emanuele</i>		

**Coordinatore:**

**Volpicella Vito**

## ELENCO ORDINANZE PREFETTIZIE

### CAMPIONATO PROMOZIONE C11

A seguito ordinanza della Prefettura di Barletta - Andria - Trani n. 0059834 del 19/11/2024, in occasione della gara **DON UVA CALCIO 1971 - A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA** valevole per il Campionato di Promozione - girone A, in programma il Giorno 24 Novembre 2024, alle ore 11.00, presso lo Stadio Comunale "Francesco di Liddo" di Bisceglie (BT), sono state adottate le seguenti prescrizioni:

- ***divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Molfetta.***

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Antonio Miani, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli avv.ti Gaetano Anaclerio e Roberto Tartaro, nella riunione del 19 Novembre 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### CAMPIONATO ECCELLENZA C11

#### FISSAZIONE UDIENZA

#### GARA DEL 3/11/2024 ATLETICO RACALE - GINOSA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. GINOSA, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

#### FISSA

la riunione del 26/11/2024 per la decisione del ricorso.

### CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

#### FISSAZIONE UDIENZA

#### GARA DEL 9/11/2024 MOLFETTA CALCIO – VIRTUS PALESE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. MOLFETTA CALCIO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

#### FISSA

la riunione del 26/11/2024 per la decisione del ricorso.

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Novembre 2024 ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

sul reclamo proposto dalla S.S.D. POLISPORTIVA VIRTUS MATINO, in data 15 Ottobre 2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n.76 del 10/10/2024 – in ordine alla gara VIRTUS MATINO – CALCIO S. PIETRO VERNOTICO, valevole per il campionato Promozione.

## RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, rigettando le lamentate doglianze della POLISPORTIVA VIRTUS MATINO, ha dichiarato regolare il tesseramento dei sigg. MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN e DAF MOHAMED HABIB nelle fila della CALCIO S. PIETRO VERNOTICO, in occasione della gara svoltasi il giorno 8 settembre 2024, confermandone il risultato conseguito sul campo.

Sosteneva la reclamante, preliminarmente, la violazione da parte del Giudice Sportivo dell'art. 67 co. 6 CGS - che avrebbe assunto la decisione senza consentire alle parti di poter depositare memorie di costituzione e/o di replica.

Chiedeva, infine, la reclamante che fosse disposta la sospensione del presente procedimento, stante la presunta esistenza di un'indagine in corso da parte della Procura Federale, proprio sulla posizione dei summenzionati calciatori e che di tanto ne era venuta a conoscenza attraverso il proprio tesserato sig. STRAFELLA Giammarco, il quale aveva riferito di essere stato ascoltato dall'organo inquirente – nella persona dell'avv. DORIA, in data 26.09.2024.

Nel merito, invece, la Società reclamante chiedeva a questa Corte adita, in accoglimento del ricorso spiegato, di annullare il provvedimento impugnato, riconoscere la posizione irregolare dei due tesserati della SSD SAN PIETRO VERNOTICO, non omologare la gara VIRTUS MATINO – CALCIO S. PIETRO VERNOTICO svoltasi in data 8.09.2024 e decretare la vittoria a tavolino in favore della VIRTUS MATINO.

Deduceva, infatti, parte reclamante che, diversamente da quanto statuito erroneamente dal Giudice Sportivo, la posizione irregolare dei sigg.ri MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN e DAF MOHAMED HABIB non nasceva da una irregolarità formale nel loro tesseramento. Costoro, infatti, erano stati tesserati regolarmente dalla CALCIO S. PIETRO VERNOTICO - giusta attestazione dell'Ufficio Tesseramenti - ma dalla circostanza che i calciatori, con nomi e date di nascita diversi erano stati – e sono tuttora - tesserati per la ASD RINASCITA REFUGEES, la quale aveva - per tale motivo - sporto denuncia alla Procura Federale competente.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la reclamante, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate nel libello introduttivo.

Si costituiva ne presente giudizio, a sua volta, la CALCIO S. PIETRO VERNOTICO la quale, preliminarmente deduceva che la mancata comunicazione alle parti della data della decisione da parte del Giudice Sportivo non aveva comportato alcuna lesione del diritto di difesa delle parti e, in particolar modo, dei diritti dell'odierna reclamante e che la richiesta sospensione del procedimento che ci occupa, per la pendenza di un'indagine presso la Procura Federale, non trova spazio nella odierna controversia, non configurandosi nessuna delle ipotesi di cui all'art 111 del CGS.

Nel merito rappresentava la Società reclamata che infondate - e non provate - apparivano le doglianze avversarie, atteso che il tesseramento dei calciatori MBAPPE e DAF era assolutamente regolare per la stagione in corso ed in favore della CALCIO S. PIETRO VERNOTICO mentre, tutto al più, poteva essere irregolare il tesseramento per la stagione 2023/2024, di cui doveva rispondere solo ed esclusivamente la ASD RINASCITA REFUGEES.

Concludeva la CALCIO S. PIETRO VERNOTICO chiedendo a questa Corte, in via preliminare, di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale, affinché fosse verificata la violazione - da parte della Società reclamante e del sig. Giammarco STRAFELLA - dell'art. 22 co. 1 CGS e, nel merito, di rigettare il reclamo spiegato dalla VIRTUS MATINO.

Successivamente le parti in causa tramettevano ulteriori e rituali difese, ribadendo sostanzialmente le doglianze poste a fondamento del reclamo e della memoria difensiva della società reclamata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tutte rappresentate nei rispettivi scritti.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 novembre 2024 intervenivano, in video conferenza, per la ASD VIRTUS MATINO la sig.ra Cristina COSTANTINO - Presidente della detta società sportiva - assistita dall'avv. Matteo SPERDUTI il quale, su delega della sig.ra COSTANTINO, si rimetteva al giudizio della Corte in riferimento alle eccezioni presentate da controparte, chiedendo l'accoglimento del reclamo proposto.

Era presente in sede di udienza, altresì, per la CALCIO S. PIETRO VERNOTICO l'Avv. Carlo MORMANDO il quale, su delega del sig. Antonio FIORELLO, legale rappresentante della società reclamata, si rimetteva a quanto depositato, ribadendo la riservatezza delle indagini della Procura Federale e la circostanza che l'accertamento della veridicità dei documenti presentati per il tesseramento dai calciatori necessita della proposizione di una querela di falso.

Il Collegio, pertanto, si riservava per la decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

Sull'eccezione preliminare sollevata dalla reclamante, in ordine alla presunta violazione dell'art. 67 co. 6 CGS, è innegabile che il Giudice Sportivo non abbia provveduto a comunicare individualmente - né alla CALCIO S. PIETRO VERNOTICO né alla VIRTUS MATINO - il provvedimento di fissazione della data in cui avrebbe assunto la pronuncia sul reclamo proposto da quest'ultima ma, in ogni caso, non appaiono condivisibili le conclusioni a cui perviene la reclamante circa l'annullabilità delle decisione già assunta dal Giudice Sportivo ed il rinvio degli atti a quest'ultimo, per l'instaurazione del corretto procedimento di primo grado.

Orbene, come è noto, nel processo sportivo le ipotesi di rinvio al primo giudice sono tassativamente indicate nel codice vigente, atteso che le esigenze di celerità devono essere considerate prevalenti rispetto all'esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione (cfr. Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).

Conseguentemente i casi di rimessione al Giudice Sportivo devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile.

Nella fattispecie per cui è causa, d'altronde, non solo non è espressamente prevista la nullità della decisione del Giudice Sportivo nell'ipotesi di mancata comunicazione individuale della data di fissazione della pronuncia ma, soprattutto, non vi è stata alcuna alterazione dell'equilibrio tra le parti, dal momento che esso si è dispiegato per l'appunto in egual modo nei confronti di entrambe e non ha inciso sulle prerogative difensive di chi lo attivato il ricorso.

Da ultimo, nell'ambito una interpretazione sistematica delle norme vigenti, questa Corte non può non considerare che le parti, in ogni caso, con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 69 del 3.10.2024, la cui conoscibilità è acclarata ed incontestabile dal momento della sua pubblicazione, in virtù di quanto statuito dall'art. 4 co. 3 C.G.S., hanno avuto piena contezza della data di fissazione dell'udienza di decisione, senza che la mancata comunicazione individuale da parte del Giudice Sportivo abbia determinato per le stesse alcuna lesione del diritto di difesa e/o compromissione del principio del contraddittorio.

Del pari appare inammissibile la richiesta formulata da parte reclamante, per la sospensione del presente procedimento in ragione della presunta pendenza, per le medesime irregolarità denunciate in questa sede nel tesseramento dei calciatori MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN e DAF MOHAMED HABIB, di accertamento da parte della Procura Federale, perché nell'ordinamento processuale sportivo *"in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria"*.

È di tutta evidenza, alla stregua del chiaro significato letterale delle disposizioni sopra richiamate, come la mera pendenza di un accertamento da parte della Procura Federale, nella fattispecie per cui è causa nemmeno approdato alla fase processuale, possa costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione.

A ciò si aggiunga, nel merito, che parte reclamante si è limitata ad affermare che *“In tal senso, dobbiamo attestare che proprio l'organo inquirente (Avv. Doria della Procura Federale) in data 26/09/2024 ha ascoltato come persona informata dei fatti il calciatore sig. Strafella Gianmarco, tesserato per la società ricorrente, il quale ha confermato che i giocatori oggetto del presente giudizio MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.031994) per la scorsa stagione sportiva 2023/2024 (oggi tesserati con la società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO) giocavano con la società di cui sopra e con nomi diversi. Infatti, gli stessi prendevano il nome di Kassama Abdoulie, nato in Gambia il 09/09/1997 e Marong Suwaibou, nato in Gambia il 09/04/1998” e che “alcuni giocatori in campo avevano riconosciuto proprio i soggetti di cui ai punti che precedono 1) e 2) ed avevano riferito come gli stessi, per la precedente stagione sportiva, fossero tesserati con nomi diversi.”*

La reclamante, invero, oltre a quanto sopradetto, non ha indicato mezzi di prova, non ha presentato istanze istruttorie e non ha depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, non potendo nemmeno la dichiarazione - non esibita in questa sede - resa dal sig. STRAFELLA Gianmarco dinnanzi alla Procura Federale assurgere a prova testimoniale, non essendo stato tale mezzo istruttorio ritualmente formulato e articolato, come previsto dall'art. 60 del CGS.

Ritiene questo Collegio, pertanto, che quanto dedotto dalla reclamante non appare sufficiente a dare dimostrazione dell'erroneità del pronunciamento del Giudice Sportivo, atteso che non vi è prova che i calciatori Mbappe Njanga Denis Florian e Daf Mohamed Habib siano e si chiamino, in realtà, Kassama Abdoulie e Marong Suwaibou e che questi siano stati tesserati irregolarmente dalla CALCIO S. PIETRO VERNOTICO e che abbiamo, pertanto, partecipato in maniera irregolare - tra le fila di quest'ultima - alla gara VIRTUS MATINO - CALCIO S. PIETRO VERNOTICO, svoltasi in data 8.09.2024.

Il comportamento processuale di parte reclamante, invece, non può non essere considerato violativo dell'art. 22 del CGS, il quale testualmente dispone che: *“1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso”* atteso che sia il tesserato STRAFELLA che l'affiliata ASD VIRTUS MATINO, nonostante tenuti - ai sensi dell'art. 4 CGS - all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) - nonché delle altre norme federali - hanno scientemente violato le norme statuarie vigenti, rendendo così inevitabile la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per ogni determinazione di sua competenza.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 139 C.G.S. vigente,

#### **DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. VIRTUS MATINO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante;
- 3) di ordinare alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per verificare l'ipotesi di violazione dell'art. 22 del C.G.S.

Il Relatore  
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 19 Novembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Nicola Fantetti (componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 18 novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

#### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. Calcio Trianum 2024 - A.S.D. Real San Giovanni del 20/10/2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Real San Giovanni, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 24/10/2024, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica per 5 giornate al calciatore Petruccelli Marco.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

#### premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 24/10/2024;
- la A.S.D. Real San Giovanni ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 26/10/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.** In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- avendo chiesto ed ottenuto dalla segreteria della Corte copia della documentazione di gara in data 29/10/2024, il termine su indicato è stato differito ex lege al 3/11/2024 (domenica) e, conseguentemente, al 4/11/2024;
- il reclamo in questione è stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello in data 5/11/2024;

#### P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

#### DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Novembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Componente) e dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 18 Novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

#### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. Melpignano – ASD Vaste Poggiardo 91 del 20/10/2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Melpignano, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 24/10/2024, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica per 5 giornate al calciatore Filoni Stefano e per 4 giornate al calciatore Mento Diego.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

#### premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 24/10/2024;
- la A.S.D. Melpignano ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 26/10/2024;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- nessun reclamo è stato depositato in segreteria entro il termine perentorio del 29/10/2024;

#### P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

#### DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Novembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

### COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/11/2024.

IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci